

NOTAIO
Avv. BIANCA CORRIAS

Via Grande, 110 - LIVORNO

Repertorio n.22.239

Fascicolo n.6.284



MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

VERBALE ASSEMBLEARE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno otto del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti venti.

In Livorno, Via Grande n.110, nel mio studio.


Davanti a me dottoressa BIANCA CORRIAS notaio in Livorno, iscritta al Collegio Notarile di Livorno, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia fatta dalla comparente avendo i requisiti di legge e con il mio consenso si è costituita:

- MANNUCCI Elena, avvocato, nata a Livorno il primo novembre 1971, residente e domiciliata anche fiscalmente a San Giuliano Terme, frazione Rigoli, Via Statale Abetone n.151, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione:

- "AMICI DELLA FONDAZIONE STELLA MARIS", con sede in Pisa, frazione Calambrone, Viale del Tirreno n.331, codice fiscale 93020120502;

mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea degli associati di detta Associazione, convocata per trattare il seguente ordine del giorno:

- approvazione del nuovo statuto dell'Associazione "AMICI DELLA FONDAZIONE STELLA MARIS", adeguato al D.Lgs n.460/97



cosìdetto Decreto "ONLUS".

Su designazione unanime degli interessati, assume la presidenza dell'assemblea la medesima MANNUCCI Elena, la quale mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea medesima.

Il Presidente constata e fa dare atto:

che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dello Statuto;

che sono presenti tredici associati e precisamente:

- ELENA MANNUCCI, nata a Livorno il primo novembre 1971, residente a San Giuliano Terme, frazione Rigoli, Via Statale Abetone 151, Codice Fiscale MNN LNE 71S41 E625Y;


- PAOLO FAGGIONI, nato a Sovicille il 4 dicembre 1941, residente a San Giuliano Terme, Via Giorgi n.11/B, codice fiscale FGG PLA 41T04 I877H;

- MARIA GRAZIA FERRI, nata a Livorno il 17 dicembre 1946, residente a Livorno, Via Grande n. 215, codice fiscale FRR MGR 46T57 E625L;

- FRANCA CANNONIERE, nata a Roma il 19 giugno 1937, residente a Livorno, Via della Gorgona n. 24, codice fiscale CNN FNC37H59 H501M;

- ENRICO RICCI, nato a Castelfranco di Sotto il 12 novembre 1963, residente a Pontedera, Via Giorgio Amendola n.23, codice fiscale RCC NRC 63S12C 113G;

- ROSANNA BARTOLOMMEI, nata a Palaia il 30 agosto 1945,



residente a Pisa, frazione Tirrenia, Via delle Margherite

n.65, codice fiscale BRT RNN 45M70 G254Q;

- ROSANNA ABBATE, nata a Catanzaro il 26 agosto 1971,

residente ad Amantea, Via Stromboli n.107, codice fiscale BBT

RNN 71M66 C352L;

- PAOLO MONETA, nato a Milano il 14 luglio 1941, residente a

Pisa, Via Alessandro da Morrona n.19, codice fiscale MNT PLA

41L14 F205H;

- GIUSEPPE PIEROZZI, nato a Livorno il 24 gennaio 1948,

residente a Livorno, Via Calatafimi n.40, codice fiscale PRZ

GPP 48A24 E625A;

- GIOVANNA FAVILLI, nata a Livorno il 4 aprile 1945,

residente a Livorno, Via Calatafimi n.40, codice fiscale FVL

GNN 45D44 E625P;

- LUCIANO VANOCCHI, nato a Roma il 27 settembre 1933,

residente a Livorno, Via San Marino n.25, codice fiscale VNC

LCN 33P27 H501F;

- GIOVANNI GARZELLA, nato a Pisa il 14 aprile 1964,

residente a Pisa, frazione Tirrenia, Via delle Agavi n.10,

codice fiscale GRZ GNN 64D14 G702C;

- ELSA PARADISI, nata a Livorno il 3 settembre 1927,

residente a Livorno, Via delle Case Rosse n.11, codice

fiscale PRD LSE 27P43 E625K;

e così complessivamente numero tredici associati sugli

attuali, numero settanta associati dell'Associazione;

che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passandosi alla trattazione dell'Ordine del Giorno:

sull'unico argomento il Presidente espone le modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

l'Assemblea in via totalitaria

delibera

- di approvare lo statuto sociale dell'Associazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà della comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore diciotto e minuti trenta.

Richiesta io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e nastro indelebile ai sensi di legge ed in parte di mia mano in pagine quattro e fin qui della quinta di due fogli e da me letto, alla - comparente, la quale a mia interpellanza lo approva.

Firmato: MANNUCCI Elena

BIANCA CORRIAS Notaio

=====

Allegato "A" all'atto n.6.284 di fasc.

STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI della STELLA MARIS

Art. 1 - Definizione

L'Associazione "Amici della Fondazione Stella Maris" è un Associazione senza fini di lucro che opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, affiancando l'attività della Fondazione Stella Maris e proponendosi in via esclusiva il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Essa non può quindi svolgere attività diverse da quelle ora menzionate, salvo che ad esse non siano direttamente connesse.

Ha sede in Calambrone, Viale del Tirreno n. 331, Comune di Pisa.



Art.2 - Finalità

L'Associazione si propone di svolgere, in stretto collegamento con la Fondazione Stella Maris, attività di assistenza sociale e socio-sanitaria collegata alla cura, riabilitazione, assistenza, inserimento sociale dei giovani affetti da disabilità psichica.

In particolare intende:

- Stabilire contatti di collaborazione con Autorità, Enti, associazioni aventi analoghe finalità;

- Diffondere la conoscenza dei problemi della Fondazione e dei giovani disabili tramite i mezzi della comunicazione sociale per sensibilizzare tutti i cittadini;



- Intraprendere iniziative per l'inserimento nella vita sociale dei giovani stessi, istituire corsi di formazione per i familiari dei giovani affetti da disabilità psichica e per la preparazione di collaboratori volontari, istituire le opere previste dallo Statuto della Fondazione per l'assistenza continuativa ai dimessi (case famiglia per vacanze, laboratori protetti, ecc.).

L'Associazione potrà comunque intraprendere tutte le iniziative, nessuna esclusa, che possano risultare utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che condividono ideali e finalità dell'Associazione.

In particolare, i familiari dei giovani disabili psichici assistiti dalla Fondazione, i componenti del Comitato di Solidarietà delle varie sedi della Fondazione stessa, gli operatori dell'Ente.

Ciascun socio è tenuto a versare, all'inizio dell'anno, la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per morte, recesso consentito in qualsiasi momento, esclusione deliberata, per gravi motivi, dal Consiglio.

Art. 4 - Classificazione dei Soci

a) Sono soci Onorari coloro che vengono nominati per meriti

speciali verso la Fondazione dall'Assemblea su proposta del

Consiglio Direttivo

b) Sono soci Sostenitori coloro che integreranno la quota

sociale con un offerta pari almeno tre volte la quota stessa.

Tale qualifica sarà comunque attribuita dal Consiglio.

c) Sono soci Ordinari coloro che versano regolarmente la

quota annuale fissata dal Consiglio.

Art. 5 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il

Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è costituita dalla totalità degli associati.

L'Assemblea si riunirà ordinariamente una volta l'anno. In

tale occasione sarà presentato il rendiconto finanziario

relativo alla gestione dell'anno precedente.

L'Assemblea si riunirà straordinariamente ogni volta che il

Presidente, d'accordo con il Consiglio Direttivo, lo ritenga

opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno

il 10% dei soci.



Le assemblee ordinarie e straordinarie devono essere

convocate dal Consiglio almeno sette giorni prima con avviso

da affiggere nella sede dell'Associazione e contenente gli

argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria approva i bilanci, procede alla nomina



delle cariche sociali, delibera su tutti gli argomenti
attinenti alla gestione sociale e su quanto sottoposto al suo
esame da parte degli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo
statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

Ciascun socio, maggiorenne ed in pari con il versamento della
quota associativa, ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza della maggioranza semplice dei soci aventi
diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea e adotta tutti i provvedimenti necessari per
la gestione sociale.

Il Consiglio è composto da membri di diritto e membri eletti.

I membri eletti dall'Assemblea sono sei.

Sono membri di diritto il Presidente pro tempore della
Fondazione Stella Maris od un suo delegato, il rappresentante
della Diocesi di S. Miniato nominato dal Vescovo, (un
rappresentante di ogni Comitato di Solidarietà delle varie
sedi della Fondazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno tre giorni prima dal Presidente con avviso scritto recante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e delibera validamente a maggioranza semplice.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea e, in via d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione successiva.

Art. 9 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni ed assume quegli incarichi che gli vengono affidati.

Il Vicepresidente sostituisce con gli stessi poteri il Presidente in caso di sua assenza.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali ed i resoconti delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Provvede a tenere in ordine ed aggiornati i registri delle Assemblee.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità ed è il responsabile della cassa sociale, provvede alla redazione dei bilanci e alla tenuta dei libri sociali, redige la relazione finanziaria da

presentare all'Assemblea dei soci.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni. Ha il mandato di controllare l'amministrazione e le scritture contabili dell'Associazione.

Art. 13 - Incarichi

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori e commissioni per atti e particolari incarichi specifici.

Art. 14 - Decadenza dalle cariche

Si può decadere dalle cariche per le seguenti ragioni:

- presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo; le dimissioni avranno efficacia previa accettazione del Consiglio Direttivo;

- per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente Statuto; in tal caso la decisione di decadenza spetta all'assemblea.

In caso di decadenza la carica vacante sarà assegnata secondo le procedure ordinarie di cui al presente Statuto.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio sociale, comunque formato e costituito, appartiene esclusivamente all'Associazione come tale. È costituito dalle quote dei Soci, dai contributi di Enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, da entrate realizzate nello svolgimento dell'attività dell'Associazione,

da fondi residui dell'attività sociale e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'inventario dei beni dell'Associazione sarà tenuto in apposito registro a cura del Segretario.

A norma dell'art. 37 del codice civile, nessun socio o membro di qualsiasi comitato in seno all'Associazione ha diritto a chiedere alcuna ripartizione o di ricevere dividendi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, interessi di sorta, in denaro od in natura, sul patrimonio sociale.

I debiti dell'associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio ed i membri dell'Associazione non hanno alcuna responsabilità personale per gli impegni assunti dall'Associazione stessa. Nulla è dovuto agli associati in caso di scioglimento.

Art. 16 - Regolamentazione delle entrate

Il denaro liquido dell'Associazione sarà depositato presso un Istituto di credito a nome dell'Associazione. Il Presidente, unitamente al cassiere, avrà cura e responsabilità di tale deposito. Il Presidente ed il cassiere avranno il potere di compiere operazioni finanziarie non ordinarie solo previa delibera del Consiglio Direttivo.

Un dettaglio della situazione contabile potrà essere richiesto in qualsiasi momento da almeno un quarto degli associati e dovrà essere reso disponibile entro sette giorni dalla richiesta.

Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio finale che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio di ogni anno. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nulla è dovuto all'associato in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza delle

esecuzioni o interpretazioni del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Art. 20 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Qualora l'Associazione dovesse chiedere ed ottenere il riconoscimento di ente giuridico, l'Associazione stessa si intenderà assorbita nel nuovo ente.

Art. 21 - Registro generale regionale del volontariato

Per le attività socio - assistenziali e socio - sanitarie con finalità sociali sarà presentata l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Firmato: MANNUCCI Elena

BIANCA CORRIAS Notaio

Registrato a Livorno il quattordici luglio duemilacinque al n.

Esatti Euro: centosessantotto/00 centesimi.

Dichiaro che la presente copia è conforme al suo originale conservato ai miei atti, firmato a norma di legge.

Consta di quattro fogli scritti su tredici facciate.

Si rilascia per usi consentiti.

Livorno lì, quattordici luglio duemilacinque.

